

**IN BREVE n. 046-2018**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **SU SEGNALAZIONE DELLA Dott.ssa ORIANA VENTURI - CIL**

**COMMENTI DELL'AVV. ANTONIO NICOLINI SULLA SENTENZA CEDU** da Le  
Lotte dei Pensionati

**ALLEGATO A PARTE - Avv.Nicolini Commenti (documento 222)**

**RELAZIONE DI MICHELE CAPONI ASSOCIATO CONUP LETTA IN  
CAMPIDOGLIO IL 5 NOV.2018**

**ALLEGATO A PARTE - Relazione M.Caponi (documento 223)**

## **TOTALIZZAZIONE, RICONGIUNZIONE, CUMULO - CONVENIENZE**

estratto da PensioniOggi - <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-totalizzazione-cumulo-o-ricongiunzione-ecco-come-scegliere-7644533#ixzz5WLDwL96G>

In passato spezzoni contributivi non sufficienti al conseguimento del trattamento di pensione potevano andare persi e entravano nel limbo dei «contributi silenti». Ora in tempi di carriere a spezzoni possono essere utili per il conseguimento di trattamenti di pensione: i lavoratori con periodi contributivi accreditati in due o più gestioni previdenziali hanno infatti la possibilità di percorrere la strada gratuita del cumulo o della totalizzazione in alternativa alla ricongiunzione onerosa.

Come scegliere?

### **Quando la ricongiunzione è più vantaggiosa**

E' utile se si vuole far valere periodi anteriori al 1993 portandoli in una gestione esclusiva o sostitutiva dell'AGO ((cioè le gestioni di dipendenti pubblici o degli ex fondi speciali), avendo buoni trattamenti retributivi immediatamente prima della cessazione dal servizio attivo, approfittando delle regole di calcolo particolarmente favorevoli della gestione accentrante.

E' però onerosa e tanto più costosa quanto più è vicina al pensionamento.

In talune situazioni può essere necessaria per accedere ad alcune prestazioni pensionistiche non "coperte" dal cumulo o dalla totalizzazione.

In determinate situazioni la ricongiunzione potrebbe essere utilizzata per anticipare l'età d'uscita trasferendo la contribuzione nella cassa professionale ove questa preveda delle regole di accesso

alla pensione più favorevoli rispetto all'ordinamento pubblico e l'onere dell'operazione può essere compensato dalla possibilità di andare in pensione prima.

### **Quando è vantaggioso il cumulo**

L'istituto del cumulo permette di attivare tutti gli spezzoni contributivi ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva.

Il lavoratore riceverà un trattamento economico composto da più quote secondo modalità di calcolo delle singole casse di previdenza e secondo i contributi versati in ciascun fondo.

Vantaggio: la gratuità dell'operazione.

Svantaggio: fa slittare l'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici secondo determinati scadenziari rapportati all'importo e al tipo di pensione.

### **Quando la totalizzazione è più vantaggiosa**

In talune circostanze (situazioni con retribuzioni decrescenti) il lavoratore potrebbe avere un vantaggio ad ottenere il calcolo dell'assegno interamente con il sistema contributivo. Conseguentemente è preferibile la totalizzazione nazionale rispetto al cumulo.

Inoltre la totalizzazione, a differenza del cumulo, non prevede la dilatazione dei termini di pagamento del TFS per i dipendenti pubblici,

### **Va tenuto presente:**

- 1) che la totalizzazione e il cumulo possono essere utilizzati praticamente in tutte le gestioni previdenziali obbligatorie:
  - l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti e forme di previdenza obbligatorie, esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale stessa (es. Stato, ex-Inpdap);
  - gli enti privatizzati previsti dal Dlgs 509/1994 (come le casse previdenziali dei liberi professionisti);
  - c) gli enti categoriali e pluricategoriali regolati dal Dlgs 103/1996 (es. chimici, biologi, eccetera);
  - d) la gestione separata Inps.
- 2) per accedere alla totalizzazione o al cumulo non bisogna essere titolari di una pensione in uno degli enti previdenziali nei quali risultano accreditati contributi.
- 3) la ricongiunzione non può essere utilizzata per trasferire o accentrare contributi nella gestione separata dell'Inps.

## **FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI**

### **AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla nel 40° anniversario della fondazione**

Data di emissione il 9 novembre 2018

### **ANT - Assistenza Nazionale Tumori nel 40° anniversario della fondazione**

Data di emissione il 9 novembre 2018

### **Centro Tecnico Federale di Coverciano nel 60° anno della fondazione**

Data di emissione il 12 novembre 2018

### **Associazione Italiana Calciatori nel 50° anno della fondazione**

Data di emissione il 12 novembre 2018

### **Gioachino Rossini nel 150° anniversario della scomparsa**

Data di emissione il 13 novembre 2018

## **PERCHE' LA LEGA AZZOPPERA' IL TAGLIO A 5 STELLE DELLE PENSIONI D'ORO** di Tino Oldani

Giuseppe Pennisi, economista e acuto commentatore di cose economiche, lo dà per certo: la maggioranza di governo, su spinta della Lega di Matteo Salvini, ha accantonato il taglio delle pensioni d'oro, stralciandolo dalla legge di Bilancio. Il motivo? [Pennisi lo spiega in un'intervista a Michele Arnese su startmag.it](#): il punto di svolta è dovuto all'enorme successo di un convegno che, ignorato dai giornali, si è svolto a Verona il 20 ottobre, su iniziativa di una associazione finora pressoché sconosciuta, la Leonida, che prontamente si è ribattezzata «Leonida-Pensionati esasperati».

Confortata dal buon esito del Convegno, con il proprio sito web, questa associazione ha raccolto in pochi giorni 150 mila pre-adesioni per una futura azione legale contro i nuovi tagli alle pensioni escogitati dal governo Lega-5stelle per finanziare, con il ricavato, il reddito di cittadinanza.

Poiché gli associati alla Leonida sono soprattutto pensionati del ceto medio residenti nel Nord Italia, da sempre bacino elettorale della Lega, facendo quattro conti a spanne (i 150 mila pensionati aderenti alla Leonida hanno famiglie e parenti che votano), i capi leghisti hanno scoperto che, portando avanti il taglio delle pensioni d'oro in finanziaria, avrebbero perso almeno un milione di voti alle elezioni europee del maggio 2019. Un rischio più che sufficiente per l'immediata marcia indietro dei leghisti, nonostante i sondaggi li diano in continua crescita [[continua](#)].

### **TESTO IN**

<https://www.startmag.it/economia/perche-la-lega-azzoppera-il-taglio-a-5-stelle-delle-pensioni-doro/>

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: ottobre 2018

Aggiornato: 16 novembre 2018

Prossimo aggiornamento: 14 dicembre 2018

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

|   |              |
|---|--------------|
| Indice generale FOI (*)   | <b>102,4</b> |
| Variazione percentuale rispetto al mese precedente                      | <b>0,0</b>   |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente   | <b>+1,5</b>  |
| Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti | <b>+2,4</b>  |

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## **INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 16 novembre 2018 per il mese di OTTOBRE 2018**

| <b>Anno</b> | <b>gen</b>  | <b>feb</b>   | <b>mar</b>   | <b>apr</b>   | <b>mag</b>   | <b>giu</b>   | <b>lug</b>   | <b>ago</b>   | <b>set</b>   | <b>ott</b>   | <b>nov</b>   | <b>dic</b>   |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>2010</b> | 136,0   | 136,2        | 136,5        | 137,0        | 137,1        | 137,1        | 137,6        | 137,9        | 137,5        | 137,8        | 137,9        | 138,4        |
| <b>%</b>    | 1,3   | 1,3          | 1,5          | 1,6          | 1,5          | 1,3          | 1,7          | 1,5          | 1,6          | 1,7          | 1,7          | 1,9          |
|             | <b>Base di riferimento: 2010 = 100</b><br>Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2011</b> | 101,2   | 101,5        | 101,9        | 102,4        | 102,5        | 102,6        | 102,9        | 103,2        | 103,2        | 103,6        | 103,7        | 104,0        |
| <b>%</b>    | 2,2   | 2,3          | 2,5          | 2,6          | 2,6          | 2,7          | 2,7          | 2,8          | 3,0          | 3,2          | 3,2          | 3,2          |
| <b>2012</b> | 104,4   | 104,8        | 105,2        | 105,7        | 105,6        | 105,8        | 105,9        | 106,4        | 106,4        | 106,4        | 106,2        | 106,5        |
| <b>%</b>    | 3,2   | 3,3          | 3,2          | 3,2          | 3,00         | 3,1          | 2,9          | 3,1          | 3,1          | 3,1          | 2,4          | 2,4          |
| <b>2013</b> | 106,7   | 106,7        | 106,9        | 106,9        | 106,9        | 107,1        | 107,2        | 107,6        | 107,2        | 107,1        | 106,8        | 107,1        |
| <b>%</b>    | 2,2   | 1,8          | 1,6          | 1,1          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,1          | 0,8          | 0,7          | 0,6          | 0,6          |
| <b>2014</b> | 107,3   | 107,2        | 107,2        | 107,4        | 107,3        | 107,4        | 107,3        | 107,5        | 107,1        | 107,2        | 107,0        | 107,0        |
| <b>%</b>    | 0,6   | 0,5          | 0,3          | 0,5          | 0,4          | 0,3          | 0,1          | -0,1         | -0,4         | 0,1          | 0,2          | -0,1         |
| <b>2015</b> | 106,5   | 106,8        | 107,0        | 107,1        | 107,2        | 107,3        | 107,2        | 107,4        | 107,0        | 107,2        | 107,0        | 107,0        |
| <b>%</b>    | -0,7  | -0,4         | -0,2         | -0,3         | -0,1         | -0,1         | -0,1         | -0,1         | -0,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|             | <b>Base di riferimento: 2015 = 100</b><br>Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>2016</b> | <b>99,7</b>   | <b>99,5</b>  | <b>99,6</b>  | <b>99,6</b>  | <b>99,7</b>  | <b>99,9</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,2</b> | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100,3</b> |
| <b>%</b>    | <b>+ 0,3</b>  | <b>- 0,2</b> | <b>-0,3</b>  | <b>-0,4</b>  | <b>-0,4</b>  | <b>-0,3</b>  | <b>-0,1</b>  | <b>-0,1</b>  | <b>+0,1</b>  | <b>-0,1</b>  | <b>+0,1</b>  | <b>+0,4</b>  |
| <b>2017</b> | <b>100,6</b>  | <b>100,0</b> | <b>101,0</b> | <b>101,3</b> | <b>101,1</b> | <b>101,0</b> | <b>101,0</b> | <b>101,4</b> | <b>101,1</b> | <b>100,9</b> | <b>100,8</b> | <b>101,1</b> |
| <b>%</b>    | <b>+0,9</b>   | <b>+1,5</b>  | <b>+1,4</b>  | <b>+1,7</b>  | <b>+1,4</b>  | <b>+1,1</b>  | <b>+1,0</b>  | <b>+1,2</b>  | <b>+1,1</b>  | <b>+0,9</b>  | <b>+0,8</b>  | <b>+0,8</b>  |
| <b>2018</b> | <b>100,5</b>  | <b>101,5</b> | <b>101,7</b> | <b>101,7</b> | <b>102,0</b> | <b>102,2</b> | <b>102,5</b> | <b>102,9</b> | <b>102,4</b> | <b>102,4</b> |              |              |
| <b>%</b>    | <b>+0,9</b>   | <b>+0,5</b>  | <b>+0,7</b>  | <b>+0,4</b>  | <b>+0,9</b>  | <b>+1,2</b>  | <b>+1,5</b>  | <b>+1,5</b>  | <b>+1,3</b>  | <b>+1,5</b>  |              |              |

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2018**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,4%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2017, vanno rivalutate dello **2,214392**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del

costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

| DATA      | MESE      | INDICE | INCR. | RIV.75%  | RIVAL. 1,5% | INCR.MESE | MONTANTE IND.DIRIG. | MONTANTE BASE CORRISP. |
|-----------|-----------|--------|-------|----------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Anno 2018 | Gennaio   | 101,5  | 0,4   | 0,296736 | 0,125       | 0,421735  | 1,0042174           | 4,38506214             |
|           | Febbraio  | 101,5  | 0,4   | 0,296736 | 0,250       | 0,546736  | 1,0054674           | 4,39052044             |
|           | Marzo     | 101,7  | 0,6   | 0,445104 | 0,375       | 0,820104  | 1,0082010           | 4,40245746             |
|           | Aprile    | 101,7  | 0,6   | 0,445104 | 0,500       | 0,945104  | 1,0094510           | 4,40791576             |
|           | Maggio    | 102,0  | 0,9   | 0,667656 | 0,625       | 1,292656  | 1,0129266           | 4,42309213             |
|           | Giugno    | 102,2  | 1,1   | 0,816024 | 0,750       | 1,566024  | 1,0156602           | 4,43502914             |
|           | Luglio    | 102,5  | 1,4   | 1,038576 | 0,875       | 1,913576  | 1,0191358           | 4,45020550             |
|           | Agosto    | 102,9  | 1,8   | 1,335312 | 1,000       | 2,335312  | 1,0233531           | 4,46862122             |
|           | Settembre | 102,4  | 1,3   | 0,964392 | 1,125       | 2,089392  | 1,0208939           | 4,45788277             |
|           | Ottobre   | 102,4  | 1,3   | 0,964392 | 1,250       | 2,214392  | 1,0221439           | 4,46334108             |

## **CONVEGNO IN CASSAZIONE SULLE PENSIONI - L'INTERVENTO DI CORRADO CALABRO'**

Nota introduttiva di Franco Abruzzo:

La manovra del Governo Conte, che anticipa l'età pensionabile e che pensa di imporre un pesante prelievo sulla retribuzione differita costituita dai contributi di chi ha lavorato per diversi decenni, contraddice il principio cardine della nostra Costituzione sancito nell'articolo 1 per il quale la Repubblica è fondata sul lavoro.

Il lavoro, invece, diventa un disvalore a vantaggio del non lavoro.

Il non lavoro è il nuovo valore fondante dello Stato.

Una lezione magistrale su 70 anni di storia del sistema pensionistico nazionale. Spiegato perché per la Lega Nord è così importante l'anticipo dell'età pensionabile.

### **INTERVENTO IN ALLEGATO A PARTE (documento 224)**

## **GESTIONE SEPARATA INPS - PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Il termine di prescrizione (cinque anni) inizia a decorrere dal momento in cui i contributi debbono essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

*Corte di Cassazione civile sez.Lavoro - sentenza numero 27950 del 31.10.2018*

## **ADDIO AL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA'?**

Il congedo obbligatorio di paternità introdotto in via sperimentale potrebbe non essere rinnovato nel 2019.

Introdotta nel 2013 i beneficiari lavoratori del settore privato (nel pubblico impiego tale norma di legge non è mai stata recepita) sono passati da 50.474 a 107.369 nel 2017, con una crescita del 113 per cento.

Con la legge 232/2016 la misura era stata estesa a 4 giorni, elevabili a 5 in sostituzione della madre, per il 2018.

Probabilmente questo istituto che, come sopra detto, riguarda nella sua applicazione solo il settore privato (non essendo mai stata recepita nel settore del pubblico impiego), non verrà rinnovato nel 2019, salvo un eventuale emendamento governativo non essendo stato introdotto nell'attuale testo della legge di Bilancio.

### **ORE DI RIPOSO PER ALLATTAMENTO NON DURANTE I GIORNI DI FERIE** da Sole 24 ore - risposta 2583 a cura di Pietro Gremigni

**D** - Una lavoratrice che ha diritto all'utilizzo dei riposi giornalieri di cui all'articolo 39 del Dlgs 151/2001 (per allattamento) chiede alcuni giorni di ferie. Si chiede se debbano comunque essere riconosciute, quale indennità a carico dell'ente previdenziale, le ore di permesso per allattamento che cadono nelle giornate di ferie richieste, allargando a tale fattispecie per analogia anche eventuali giornate di ferie programmate a titolo di chiusura collettiva da parte dell'azienda, oppure giornate di assenza totale a titolo di Roi (riduzione di orario di lavoro).

**R** - Non essendoci prestazione lavorativa, durante le ferie individuali o collettive l'assenza è imputata interamente a ferie e non ai riposi per allattamento. La fruizione delle ferie a ore non è congeniale alle finalità dell'istituto, per cui non prendiamo in considerazione l'ipotesi.

Al contrario i Roi possono essere goduti a ore e quindi, nel caso di riduzione dell'orario effettivo (e non contrattuale) di lavoro in conseguenza della fruizione di permessi, retribuiti o meno, Roi o ex festività, non viene meno il diritto della lavoratrice - con un orario contrattuale di lavoro superiore a sei ore - a fruire delle due ore di riposo per allattamento (circolare Inps 48/1989).

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.48 del 7.03.1989 (documento 225)**

### **LA CONVENIENZA ANCHE FISCALE DEL RISCATTO DELLA LAUREA**

da Sole 24 ore - risposta 2576 s cura di Aldo Forte

**D** - Ho 57 anni e sono dipendente di un ente locale, categoria D, con retribuzione annua di 35 mila euro. Sono stato assunto il 2 gennaio 1986 e in questi giorni ho inviato all'Inps la domanda per il riscatto della laurea, della durata di quattro anni. Quanto costa il riscatto? Ai fini pensionistici mi conviene?

**R** - Definire il costo del riscatto, non è semplice in quanto bisogna tener conto di diversi fattori (età, beneficio pensionistico, eccetera). Lo stesso vale per la convenienza o meno del riscatto. In ogni caso, il periodo riscattato farà anticipare il traguardo pensionistico e varrà anche per la misura della pensione; inoltre, il costo è deducibile fiscalmente. Bisogna considerare anche che si può riscattare solo una parte del corso di laurea: se si interrompe il pagamento, sarà accreditato il periodo riscattato in base ai versamenti effettuati.

### **IL CONTRIBUTO DI PATERNITÀ NON HA RILEVANZA REDDITUALE** da Sole 24 ore - risposta 2551 a cura di Luca Vichi

**D** - Nel 2014 ho percepito dall'ente bilaterale artigiano un contributo a sostegno del reddito

per paternità di 770 euro netti (mille euro, meno la ritenuta di acconto di 230 euro). Per tale contributo l'ente mi ha emesso una Certificazione unica in cui indicava nella cella "tipologia reddituale" la lettera "A" e riportava i 230 euro alla voce ritenuta a titolo di acconto. Vorrei sapere se è corretta la Cu emessa dall'ente e se tali somme percepite devono essere riportate in dichiarazione come redditi da lavoro occasionale.

**R** - La recente risposta all'interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Entrate è intervenuta proprio su questo argomento, precisando che la tassazione sulle prestazioni erogate dall'ente bilaterale scatta quando le stesse sono sostitutive di redditi imponibili. Nel caso del contributo di paternità, si tratta di prestazioni che non assumono alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale «non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir».

**ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Interp. n. 24 del 4.10.2018 (documento 226)**

### **INPS - LE SOMME RICEVUTE IN BUONA FEDE NON VANNO RIPETUTE**

estratto da Studio Cataldi - Valeria Zeppilli

Il Tribunale di Palermo (sentenza 3238/2018) ha dichiarato che le somme percepite dall'Inps in buona fede non vanno ripetute.

In previdenza e nell'assistenza obbligatoria la ripetizione dell'indebito non è regolata dall'art.2033 del codice civile

#### **Art. 2033. Indebito oggettivo.**

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

ma negli articoli 80, comma 3, del regio decreto 28 agosto 1924, 52 della legge numero 88/1989 e 13 della legge numero 412/1991.

Pertanto si ha irripetibilità:

- se il pagamento è avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo,
- se manca il dolo dell'interessato,
- se il pensionato ha segnalato in maniera corretta e completa tutti i fatti incidenti sul diritto o sulla misura della sua prestazione che non siano o possano essere già conosciuti dall'ente.

**ALLEGATO A PARTE - TRIB.PALERMO Sentenza n.2041/2018 (documento 227)**  
**Sentenza n.3138/2018 (documento 228)**

### **INTOLLERABILE** (mpe)

La rinuncia a visite o accertamenti specialistici per problemi di liste di attesa complessivamente riguarda circa 2 milioni di persone (3,3% dell'intera popolazione), mentre sono oltre 4 milioni le persone che vi rinunciano per motivi economici (6,8%).

A rinunciare in maggior numero sono "i più anziani, tra i 45 e 64 anni" e "rilevante è l'intreccio tra rinuncia e condizioni economiche".

Situazione intollerabile che andrebbe corretta; in buona parte ne è causa la mercificazione della tutela salute ... la salute non ha prezzo ma ha dei costi che troppo spesso l'economia familiare non permette; ma la tutela del SSN? l'ombrello di tutela costituzionalmente previsto? l'ospedale è la

fabbrica della salute, ma ora è visto solo come azienda che deve fare incassi e non solo nel privato, ma purtroppo anche nel pubblico.

Siamo in una epoca nella quale si abbraccia il finanziario e si tende ad ignorare il produttivo. Ma la salute non può essere mercificata, non deve essere un mercimonio.

Servizio Sanitario Nazionale: è a rischio il patto salute? La spesa cresce e il privato preme ... dopo 40 anni addio al SSN?

Dei maggiori finanziamenti del Ssn (indispensabili per mantenere livelli adeguati) per i prossimi anni sarebbero vincolati alla stipula entro il 31 gennaio 2019 del nuovo Patto per la salute....ma....

Speriamo solo di non ammalarci!

Peccato ... la Sanità italiana medio alta a costi medio bassi è invidiata da molti Paesi e l'OMS addita ancora il SSN italiano come esempio da imitare agli altri Paesi per i suoi valori di universalità, solidarietà e uguaglianza.

**TRASPARENZA SERVIZI IN SANITA'** da Italia Oggi – Audizione Agenas a cura di Pasquale Quaranta

.... La principale causa dei fenomeni di corruzione in Sanità infatti, secondo Agenas, risiede nel cattivo funzionamento della macchina amministrativa e tecnica di supporto al sistema delle cure e per tal motivo il tema della trasparenza deve assumere una posizione di centralità soprattutto nell'ambito della valutazione della performance delle strutture sanitarie. ....

**LAVORO, TUTELE DISABILI E LORO FAMILIARI** nona edizione a cura di Marco Perelli Ercolini



E' stato aggiornato alla nona edizione il cd "Lavoro, tutele disabili e loro familiari".

In particolare le ultime novità in relazione ad alcune sentenze interpretative sul congedo straordinario per l'assistenza ai disabili e sui permessi della legge 104. Da segnalare anche i nuovi aspetti economici dettati dalla circolare INPS n.13 del 2018 e la sentenza della Corte Costituzionale riguardante l'indennità di maternità e congedo straordinario.

I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla direzione generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all'indirizzo e-mail [direzione@enpam.it](mailto:direzione@enpam.it)